



Guardia di Finanza
COMANDO PROVINCIALE BRESCIA

PROTOCOLLO D'INTESA

RELATIVO AI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMANDO PROVINCIALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DI BRESCIA E LA CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BRESCIA, A TUTELA DELL'ECONOMIA LEGALE, DELLA CONCORRENZA E DEL LIBERO MERCATO, PER IL CONTRASTO ALLA COMMERCIALIZZAZIONE DI PRODOTTI CONTRAFFATTI E PERICOLOSI E ALL'ABUSIVISMO COMMERCIALE

La Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Brescia (d'ora innanzi anche denominata "Camera di Commercio") (codice fiscale 80013870177 - Partiva I.V.A. 00859790172), rappresentata dal Segretario Generale, dr Massimo Ziletti, nato a Brescia (BS) il 22/08/1964 cod. fiscale ZLTMSM64M22B157V, domiciliato per la carica in Brescia in via Luigi Einaudi n. 23

e

il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia (di seguito denominato anche "Comando Provinciale"), legalmente rappresentato dal Comandante Provinciale Col. t.ST Francesco Maceroni, domiciliato per la carica in Brescia in via Milano n. 9,

entrambe congiuntamente denominate, di seguito, anche "le Parti"

▪ **PREMESSO** che:

- la criminalità economico – finanziaria ed i tentativi di infiltrazione di quella autoctona o straniera nel tessuto legale dell'economia, costituiscono un freno allo sviluppo complessivo di ogni Paese industrializzato. Solo il loro deciso contrasto può restituire competitività e legalità al mercato, incoraggiare gli investimenti e tutelare le imprese che vi operano nel pieno rispetto delle regole;
- la contraffazione, oltre a configurare una frode in commercio, determina non di rado anche una reale situazione di pericolo per il consumatore, poiché i prodotti contraffatti spesso non sono conformi agli *standard* europei di sicurezza e violano le regole sulla certificazione o etichettatura dei componenti usati e delle caratteristiche intrinseche di qualità del prodotto;
- contraffazione e abusivismo commerciale sono fenomeni in crescita esponenziale, alimentano i circuiti del sommerso e del lavoro nero o irregolare, oltre che dell'immigrazione clandestina, dell'evasione fiscale, previdenziale, assistenziale e del

- riciclaggio;
- la gravità degli effetti della contraffazione, dell'economia sommersa e dell'abusivismo commerciale per l'intero sistema produttivo europeo e, in particolare, per quello italiano, richiede che tali fenomenologie illecite debbano essere contrastate con uno sforzo unitario delle Istituzioni, valorizzando le proprie competenze ed esperienze;
 - il ruolo della prevenzione, nei fenomeni di irregolarità descritti, riveste un'importanza fondamentale e condivisa;
 - **VISTO** l'articolo 15, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, i quali, a mente del successivo articolo 2-*bis*, sono sottoscritti, a pena di nullità, con firma digitale;
 - **VISTO** il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, recante "*norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93*", per il quale, a far data dal 1° gennaio 2010, gli Stati Membri sono tenuti a porre in essere specifici programmi di vigilanza del mercato, controlli dei prodotti provenienti da Paesi Terzi e la marcatura CE;
 - **VISTO** il regolamento (CE) n. 1020/2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2004/42/CE e i regolamenti (CE) n. 765/2008 e (UE) n. 305/2011, recante norme sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti;
 - **VISTA** la legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modifiche ed integrazioni, concernente "*Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura*", ove è stabilito che le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura:
 - (articolo 1, comma 1) "*sono enti pubblici dotati di autonomia funzionale che svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, sulla base del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, funzioni di interesse generale per il sistema delle imprese, curandone lo sviluppo nell'ambito delle economie locali*";
 - (articolo 2, comma 2) svolgono, tra l'altro, funzioni relative alla "*pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del registro delle imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8, e degli altri registri ed albi attribuiti alle camere di commercio dalla legge*", alla "*formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti dati relativi alla costituzione, all'avvio ed all'esercizio delle attività dell'impresa, nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende amministrative riguardanti l'attività d'impresa, ove a ciò delegate su base legale o convenzionale*", alla "*tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle merci e documenti per l'esportazione in quanto specificamente previste dalla legge*" ed al "*sostegno alla competitività delle imprese e dei territori*";
 - **VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
 - **VISTO** il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 84, Attuazione della direttiva

2014/32/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura, come modificata dalla direttiva (UE) 2015/13;

- **VISTO** il decreto legislativo 19 maggio 2016, n. 83, Attuazione della direttiva 2014/31/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico
- **VISTO** il decreto ministeriale 21 aprile 2017, n. 93. Regolamento recante la disciplina attuativa della normativa sui controlli degli strumenti di misura in servizio e sulla vigilanza sugli strumenti di misura conformi alla normativa nazionale e europea;
- **VISTE** le normative comunitarie vigenti in tema di sicurezza prodotti e i Decreti legislativi attuativi;
- **VISTO** il Decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 - Codice del consumo;
- **VISTA** la legge 23 aprile 1959, n. 189, concernente l'“*Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza*” che, all'articolo 1, comma 2, punto 3, demanda alla stessa i compiti di vigilare, nei limiti stabiliti dalle singole leggi, sull'osservanza delle disposizioni di interesse politico – economico;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, concernente il “*Regolamento recante norme per la determinazione della struttura ordinativa del Corpo della Guardia di Finanza, ai sensi dell'articolo 27, commi 3 e 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*”, e successive modificazioni e integrazioni;
- **VISTO** il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, recante “*Adeguamento dei compiti del Corpo della Guardia di Finanza, a norma dell'articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”, che individua il Corpo quale Forza di polizia a ordinamento militare con competenza generale in materia economica e finanziaria, sulla base delle peculiari prerogative conferite dalla legge, attribuendogli, in particolare:
 - (articolo 2, commi 1 e 2) compiti di prevenzione, ricerca e repressione delle violazioni, tra l'altro, in materia di imposte, tasse, contributi, monopoli, entrate previdenziali e assistenziali, marchi ed altri diritti di privativa industriale e ogni altro interesse economico - finanziario nazionale o dell'Unione europea;
 - (articolo 3, comma 1) la possibilità, in relazione alle proprie competenze in materia economica e finanziaria, di fornire collaborazione “*agli organi istituzionali, alle autorità indipendenti e agli enti di pubblico interesse che ne facciano richiesta*”;
- **VISTA** la “*Direttiva sui comparti di specialità delle forze di polizia e sulla razionalizzazione dei presidi di polizia*” allegata al Decreto Ministeriale 15 agosto 2017 che, al paragrafo 1.6. prevede, tra l'altro, che il Corpo, nell'esercizio anche delle funzioni di polizia economico-finanziaria, continui ad esercitare, in via esclusiva, i compiti di accertamento e contrasto alla contraffazione dei marchi industriali e alla tutela della proprietà intellettuale nelle frodi agroalimentari, anche al fine di garantire il corretto funzionamento del mercato;
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente “*Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi*”, che, all'articolo 36, ultimo comma, prevede l'obbligo per i soggetti pubblici incaricati istituzionalmente di svolgere attività ispettive o di vigilanza, nonché gli organi giurisdizionali, penali, civili e amministrativi di comunicare alla Guardia di Finanza fatti

che possono configurarsi come violazioni tributarie di cui siano venuti a conoscenza a causa o nell'esercizio delle loro funzioni;

- **VISTI** gli articoli 18 e 19 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative*”, che disciplinano le competenze, i poteri esercitabili, i controlli e l'accertamento delle violazioni nello specifico settore;
- **VISTO** il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;
- **VISTO** il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), con particolare riguardo all'articolo 2-ter (“*Base giuridica per il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di poteri pubblici*”);
- **VISTO** il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante “*Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla protezione dei dati)*”;
- **VISTO** il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di “*Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio*”, con particolare riferimento all'articolo 47 (“*Modalità di trattamento e flussi di dati da parte delle Forze di polizia*”);
- **VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 2018, n.15, recante “*Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia*” e, in particolare, l'articolo 13, comma 1, in base al quale “*La comunicazione di dati personali a pubbliche amministrazioni o enti pubblici è consentita esclusivamente nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento o, nel rispetto dei principi richiamati dall'articolo 4, quando è necessaria per l'adempimento di uno specifico compito istituzionale dell'organo, ufficio o comando e i dati personali sono necessari per lo svolgimento dei compiti istituzionali del ricevente*”;
- **CONSIDERATA** la disponibilità della “Camera di Commercio” a collaborare a iniziative congiunte con il Corpo della Guardia di Finanza, nell'ambito delle materie di propria competenza;
- **RITENUTO** sussistente il reciproco interesse a sviluppare rapporti di collaborazione, disciplinando modalità di coordinamento e cooperazione idonee a sostenere, nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali, la legalità nell'ambito del territorio di riferimento;

- **PRESO ATTO**, altresì, della necessità di analizzare i fenomeni illeciti anche alla luce delle prospettive aperte dalla digitalizzazione;
- **TENUTO CONTO**, inoltre, dell'intento di cooperare per la realizzazione di studi e ricerche nei settori di reciproco interesse;
- **RAVVISATA** l'opportunità di definire congiuntamente le modalità con cui sviluppare un efficace rapporto di collaborazione per le rispettive finalità istituzionali,

CONCORDANO di regolare e sviluppare la collaborazione in rassegna nei seguenti termini:

Articolo 1

(Ambito della collaborazione)

1. Il presente protocollo di intesa è stipulato in attuazione del quadro normativo vigente e delle competenze istituzionali di ciascuna Parte, al fine di migliorare l'efficacia complessiva delle misure volte a prevenire, ricercare e contrastare le violazioni in danno della concorrenza e del libero mercato, quali l'abusivismo commerciale, le frodi in commercio, ivi comprese quelle nel settore della commercializzazione dei carburanti e dei lubrificanti, ed i tentativi di infiltrazione della criminalità economico - finanziaria nell'economia legale.
2. L'attività di collaborazione tra la "Camera di Commercio" e il "Comando Provinciale" prevista dal presente Protocollo sarà sviluppata nel rispetto dei compiti istituzionali assegnati dall'ordinamento vigente e tenendo conto degli obiettivi assegnati alla Guardia di Finanza dal Ministro dell'Economia e delle Finanze mediante la direttiva annuale per l'azione amministrativa e la gestione e alla Camera di Commercio dai piani annuali di vigilanza proposti dal Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*, nei limiti delle risorse disponibili.

Articolo 2

(Referenti della collaborazione)

1. Ai fini della piena attuazione del presente Protocollo vengono individuati quali referenti:
 - a. per la "Camera di Commercio":
 - (1) sul piano programmatico, il Dirigente dell'Area Anagrafica e Conservatore del Registro delle Imprese;
 - (2) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Responsabile dell'Ufficio Metrico e Tutela del Prodotto o suo delegato;
 - b. per il Comando Provinciale, che ai fini esecutivi si avvarrà dei dipendenti Reparti operativi:
 - (3) sul piano programmatico, il Comandante Provinciale;
 - (4) ai fini del coordinamento delle attività e delle procedure, il Capo Ufficio Operazioni del Comando Provinciale o suo delegato.

Articolo 3

(Modalità esecutive della collaborazione)

1. Fermo restando il potere di iniziativa della Guardia di Finanza e il disposto dell'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, per il perseguimento degli obiettivi del presente Protocollo, la "Camera di Commercio", nell'ambito delle funzioni previste dalla normativa:
 - a. comunica al "Comando Provinciale" informazioni e notizie circostanziate ritenute rilevanti per la prevenzione e la repressione di irregolarità e frodi di natura economico – finanziaria, di cui sia eventualmente venuta a conoscenza;
 - b. fornisce periodicamente al "Comando Provinciale", per le autonome valutazioni, elenchi nominativi di soggetti giuridici estrapolati dal Registro delle Imprese in base a criteri di estrazione specifici, predefiniti di comune accordo, al fine sviluppare approfondimenti di natura fenomenica;
 - c. segnala al "Comando Provinciale" i contesti su cui ritiene opportuno siano indirizzate eventuali attività di analisi e approfondimento, fornendo informazioni ed elementi ritenuti utili sulla base di indici di *alert* individuati di comune accordo, anche nell'ottica di pianificare interventi congiunti;
 - d. la "Camera di Commercio" garantisce, a richiesta del Corpo e compatibilmente con la programmazione delle proprie attività, l'ausilio di personale dell'Ufficio Metrico e Tutela del Prodotto, per le verifiche sugli strumenti di misura, anche in occasione di controlli presso distributori stradali di carburanti e/o altri impianti che detengono e commercializzano prodotti rientranti nel campo di applicazione delle norme in materia di accise ed imposte di consumo;
 - e. contribuisce alle verifiche tecniche, eventualmente necessarie, a seguito di accertamenti e sequestri di merci e prodotti per i quali la Camera di Commercio riveste il ruolo di soggetto deputato alla vigilanza del mercato.
2. Sulla scorta delle informazioni acquisite ai sensi del precedente comma, atteso il ruolo del Corpo, quale Forza di polizia a competenza generale in materia economica e finanziaria, il "Comando Provinciale":
 - a. assicura il raccordo informativo e cura l'interessamento della componente territoriale competente, per lo sviluppo, a seguito di autonoma valutazione, di eventuali accertamenti e controlli d'iniziativa, trasmettendo le segnalazioni, le notizie, i dati e le informazioni concernenti potenziali illeciti in materia di sicurezza dei prodotti, forme di abusivismo commerciale, irregolarità nel settore del commercio di idrocarburi, lubrificanti e prodotti energetici, nonché di possibili infiltrazioni della criminalità economico - finanziaria nell'economia legale;
 - b. nel rispetto delle norme sul segreto investigativo penale, sulla riservatezza della fase istruttoria contabile e sul segreto d'ufficio, comunica alla "Camera di Commercio", laddove necessario per lo svolgimento delle relative funzioni di amministrazione attiva, in quanto deputata ai controlli, con potere sanzionatorio, e/o preposta al rilascio di autorizzazioni, nei casi previsti da disposizioni di legge o di regolamento ovvero quando i dati personali sono utilizzati per lo svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali e limitatamente alle informazioni necessarie per tali adempimenti¹, le risultanze delle attivazioni da essa pervenute, nel contesto del dispositivo di contrasto agli illeciti oggetto del presente protocollo.

1 Ai sensi dell'art. 13 del D.P.R. 15/2018.

- La “Camera di Commercio”, a sua volta, comunicherà al Corpo eventuali iniziative assunte e/o i provvedimenti conseguentemente adottati;
- c. predisporre degli elenchi delle imprese segnalate all’Agenzia delle Entrate per la cessazione d’ufficio della Partita Iva, al fine di consentire anche una valutazione circa la cancellazione dal Registro delle Imprese a cura del Conservatore;
 - d. individuare dei referenti tra i militari in forza al “Comando Provinciale” per le interlocuzioni inerenti alle iscrizioni di sequestri, confisci e sanzioni accessorie; ciò al fine di razionalizzare il flusso delle comunicazioni in chiave di maggiore efficienza;
 - e. partecipare, su richiesta, per quanto di competenza, compatibilmente con l’attività di servizio ed i preminenti compiti istituzionali, alle iniziative di informazione e formazione dedicate alle imprese ed ai consumatori, nel cui ambito potranno essere fornite indicazioni in ordine a “linee guida” ed a “*best practice*” da adottare, nonché sulla tematica del “titolare effettivo”, in chiave antiriciclaggio e di tutela dei processi di lavoro connessi agli investimenti pubblici, in generale, e al corretto impiego delle risorse PNRR in particolare.

Articolo 4

(Ulteriori aspetti della collaborazione)

1. Per il perseguimento delle finalità oggetto del presente protocollo d’intesa, è promosso il confronto, anche attraverso riunioni periodiche, volto a individuare i settori maggiormente esposti a profili di rischio, sulla base degli elementi di anomalia più di frequente rilevati nel corso delle funzioni proprie attribuite dalla normativa alla “Camera di Commercio” e/o nel corso delle attività informative svolte dalla Guardia di Finanza.
2. Allo scopo di consolidare la collaborazione e promuovere procedure operative sempre più efficaci, le Parti, di comune accordo, possono:
 - a. pianificare e svolgere, compatibilmente con gli altri prioritari compiti d’istituto, interventi congiunti in settori di interesse del Corpo, ai fini di polizia economico-finanziaria, nei quali sussista anche una competenza propria della “Camera di Commercio”, di vigilanza ed ai fini sanzionatori, segnatamente riferibili alla metrologia legale, alla disciplina dei pesi e misure, alla marcatura dei prodotti soggetti a requisiti di sicurezza e conformità, alle norme sull’etichettatura dei prodotti tessili, calzature, prodotti di pelletteria, etichettatura energetica ed a quelle recate dal Codice del Consumo (D.Lgs 206/2005);
 - b. promuovere e organizzare incontri, seminari, nonché interventi formativi rivolti ai dipendenti e corsi di aggiornamento professionale riservati al personale preposto allo svolgimento delle rispettive attività d’istituto.
Gli interventi formativi e i corsi di aggiornamento professionale sono espletati compatibilmente con i piani di formazione relativi ai rispettivi ordinamenti;
 - c. sviluppare attività che puntino a sensibilizzare, formare e informare l’opinione pubblica e le imprese, diffondendo la consapevolezza degli effetti e degli impatti negativi – sulla società e sul tessuto imprenditoriale – della contraffazione e dei rischi connessi alla commercializzazione ed al consumo di prodotti non originali e/o non sicuri.

In tale ambito, potranno essere organizzate, anche tramite le associazioni di categoria, iniziative di informazione e formazione dirette alle aziende ed ai consumatori;

- d. realizzare altre forme di collaborazione, volte a monitorare l'andamento degli insediamenti aziendali sul territorio, con particolare riguardo sia ai Distretti Industriali ed alle aree di maggior interesse turistico ivi insistenti, che a quelli che possono rivelarsi maggiormente sensibili ai fini che si propone il presente Protocollo.

Articolo 5

(Riservatezza e divulgazione dei dati)

1. La realizzazione del predetto interscambio informativo e, più in generale, il trattamento dei dati personali gestiti nell'ambito delle attività svolte in virtù del presente protocollo sono improntati al rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e necessità dettati dal regolamento (UE) n. 2016/679, nonché all'osservanza delle disposizioni del decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo del 10 agosto 2018, n. 101, del decreto legislativo del 18 maggio 2018, n. 51 e del decreto del Presidente della Repubblica del 15 gennaio 2018, n. 15. 2.
2. A tal fine, in attuazione degli articoli 32 del citato Regolamento e 25 del decreto legislativo del 18 maggio 2018, n. 51, le Parti, che operano in qualità di titolari autonomi nell'ambito delle rispettive competenze e delle proprie finalità, adottano misure tecniche e organizzative adeguate per garantire e dimostrare la conformità alle citate disposizioni dei trattamenti di dati personali svolti nell'ambito del protocollo, nonché il rispetto dei principi ivi previsti, anche con riguardo ai flussi informativi tra le parti. In relazione a tali flussi, i dati oggetto di scambio devono essere adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati e la trasmissione avviene con modalità idonee a garantire la sicurezza e la protezione dei dati, osservando i criteri individuati dal Garante in materia di comunicazione di informazioni tra i soggetti pubblici.
3. Le parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, la *know-how* e le notizie oggetto di scambio reciproco, in attuazione del presente protocollo, ad eccezione delle informazioni, dei dati, delle notizie e delle decisioni dei quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziale imponga la comunicazione a terzi.
4. Le comunicazioni inerenti all'attuazione del presente accordo, l'inoltro delle segnalazioni e gli scambi di informazioni avverranno attraverso i seguenti indirizzi di posta elettronica certificata (PEC):
 - a. Camera di Commercio di Brescia:
registroimprese.brescia@bs.legalmail.camcom.it;
 - b. Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Brescia: bs0500000pec.gdf.it.In caso di segnalazione o di trasmissione di dati caratterizzati da particolari esigenze o vincoli di riservatezza, i Referenti per il coordinamento delle attività e delle procedure di cui all'articolo 2 potranno concordare ulteriori accorgimenti idonei ad assicurarne la massima tutela.

Articolo 6
(Disposizioni finali)

1. Il presente protocollo:
 - a. ha la durata di 36 mesi, a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso, con facoltà di rinnovo per espressa volontà delle parti;
 - b. in qualunque momento della sua vigenza, può essere oggetto di eventuali integrazioni o modifiche concordate tra le Parti.
2. Ciascuna Parte ha facoltà di recedere dal presente Protocollo in qualunque momento e per qualunque ragione con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni da comunicarsi a mezzo P.E.C..
3. I rapporti con gli organi di informazione, riguardanti le attività o la collaborazione derivanti dal presente Protocollo, saranno curati di comune accordo, nel quadro delle rispettive regolamentazioni, in modo da assicurare la piena valorizzazione mediatica e strategica delle scelte operate.
4. Dal presente protocollo d'intesa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le parti provvedono alla relativa attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Letto, approvato e sottoscritto,

Per
la Camera di Commercio
Industria, Artigianato, Agricoltura
di Brescia

F.to digitalmente

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr. Massimo Ziletti

Per
il Comando Provinciale
della Guardia di Finanza
di Brescia

F.to digitalmente

IL COMANDANTE PROVINCIALE

Col. t.ST Francesco Maceroni

IL SEGRETARIO GENERALE

(dr Massimo Ziletti)

IL PRESIDENTE

(ing. Roberto Saccone)